

COMUNE DI IGLESIAS ZONA INDUSTRIALE COMUNALE (EX Z.I.R.)

CONVENZIONE PER LA FORNITURA IDRICA ORDINARIA/PROVVISORIA

DESTINATA ALL'USO INDUSTRIALE

L'anno il giorno del mese di,

presso gli uffici comunali della Zona Industriale Comunale di Via Sestante 7,

ad Iglesias sono presenti:

- il Comune di Iglesias, rappresentato dal Dott., che
interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione
comunale nella sua qualità di Dirigente del settore.....,
domiciliato per la carica presso la sede comunale del Comune di Iglesias,
Via Isonzo n. 7, 09016, Iglesias (SU), C.F./P.IVA 00376610929, di seguito
denominato "Ente o fornitore"

e

- la SOCIETÀ, in persona del
legale rappresentante, Sig., con sede legale in
....., Iscritta alla C.C.I.A.A. di
..... numero REA P.IVA.
C.F..... in qualità di (proprietario, legale rappresentante,
procuratore, altro)..... di un insediamento produttivo
all'interno della Zona Industriale Comunale di Iglesias per lo svolgimento
della seguente attività che ha
formalizzato la richiesta del rilascio, con apposita domanda presentata in
data con protocollo n., della concessione
ordinaria/provvisoria per la fornitura dell'acqua destinata all'uso

	industriale (di seguito denominata “utente” o “richiedente”)	
	preMESSo che	
	- il Comune di Iglesias ha la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di distribuzione dell'acqua industriale quale proprietario di tutte le opere ed impianti di presa, accumulo e di distribuzione e sono espletate in conformità delle leggi vigenti e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2023.	
	Rilevato che	
	- a seguito di apposita attività istruttoria degli uffici comunali dello ZIC che hanno accertato la possibilità tecnica della concessione;	
	- tutti i lavori necessari per la fornitura dell’acqua all’insediamento produttivo del richiedente sono stati realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale.	
	Tutto ciò premesso e rilevato, l’Ente e il/la richiedente , come sopra meglio individuati, convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1	
	L’acqua sarà fornita dal Comune di Iglesias per gli usi di cui alla presente Convenzione presso l’insediamento sito nella Zona Industriale Comunale e sarà consegnata allo strumento di misura e non ad altra bocca dell’impianto interno.	
	L’utente si impegna altresì ad utilizzare in via esclusiva i servizi idrici a tale scopo predisposti dal Comune e, pertanto, ad approvvigionarsi unicamente dall’acquedotto Comunale. Il Comune si impegna quindi a garantire la fornitura dell’acqua all’utente, salvi i casi di interruzione del servizio di cui ai	

seguenti articoli.

Articolo 2

La presente Convenzione regola unicamente la fornitura ordinaria d'acqua - grezza e non potabile - destinata all'uso industriale, da utilizzarsi presso l'insediamento dell'utente.

L'acqua non potrà essere utilizzata dall'utente per usi diversi da quelli previsti nella presente convenzione e nel Regolamento Comunale.

Articolo 3

La presente Convenzione è valida per cinque anni dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza, salvo il diritto per l'utente che non intende rinnovare la concessione per fine attività di darne comunicazione scritta al Comune almeno tre mesi prima della scadenza.

La presente Convenzione si intenderà decaduta di diritto, in caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa, nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'Autorità competente e nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Tutte le situazioni di diritto di cui al presente articolo dovranno essere accertate dai competenti Uffici della ZIC.

Articolo 4

L'acqua verrà fornita ai prezzi stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, ed è suscettibile di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 24 del

	vigente Regolamento Comunale per la fornitura dell'acqua industriale all'in-	
	terno della ZIC oltre le tasse, imposte ed altri tributi vigenti e potrà essere	
	utilizzata solo per gli usi consentiti, così come previsto dall'art. 30 del vigente	
	regolamento.	
	Articolo 5	
	Ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale per la fornitura	
	dell'acqua industriale all'interno della ZIC, il richiedente si impegna a pagare	
	per tutta la durata della concessione un Canone minimo contrattuale annuale	
	corrispondente ad un consumo annuale di 50 metri cubi.	
	I consumi d'acqua dell'utente saranno comunque calcolati da appositi	
	misuratori installati dal Comune, che saranno oggetto di lettura periodica	
	semestrale da parte degli incaricati dell'Ente.	
	Per la parte eccedente i metri cubi sarà applicata la tariffa unitaria stabilita	
	dalla Giunta Comunale.	
	Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni	
	dell'acquedotto comunale funzionali all'insediamento produttivo del	
	richiedente, sono a carico del richiedente stesso.	
	Articolo 6	
	Il pagamento del Canone minimo contrattuale annuale e delle eventuali	
	eccedenze sarà fatturato in due tranche semestrali, a seguito della lettura dei	
	contatori, ed i pagamenti dovranno essere effettuati dall'utente entro trenta	
	giorni dal ricevimento della fattura o comunicazione del Comune e comunque	
	secondo le modalità di cui alla Parte III art. 26 del vigente Regolamento	
	Comunale per la fornitura idrica dell'acqua grezza industriale della ZIC.	
	Articolo 7	

	In caso di impossibilità di effettuazione della lettura dei consumi a seguito di	
	malfunzionamento del misuratore e comunque fino al momento di ripristino	
	o sostituzione dello stesso, il Comune procederà, secondo quanto previsto	
	dall'art. art. 29 del Regolamento vigente per la fornitura dell'acqua	
	industriale.	
	Per quanto non espressamente contemplato dal presente articolo relativo la	
	mancata lettura dei consumi sono in ogni caso applicabili in toto le	
	disposizioni richiamate all'interno del Regolamento Comunale per la fornitura	
	dell'acqua industriale.	
	Articolo 8	
	L'utente risponderà della corretta manutenzione, della distruzione, del	
	deterioramento e/o scomparsa e manomissione di qualsiasi materiale o	
	apparecchiatura che il Comune, per esigenze di natura tecnica, abbia	
	provveduto ad installare a valle dell'apparecchio di misura o in area di	
	proprietà o in possesso dell'utente stesso ai sensi dell'art 28 del Regolamento	
	vigente per la fornitura dell'acqua industriale.	
	Articolo 9	
	L'utente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1587 del c.c., prende in consegna	
	l'apparecchio misuratore, ovunque posto, ed è direttamente responsabile	
	verso il Comune della sua integrità e della sua buona conservazione ai sensi	
	del presente Regolamento. Il mancato funzionamento degli apparecchi di	
	misura dovrà essere comunicato immediatamente al Comune che provvederà	
	al ripristino e/o alla sostituzione.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli	
	artt. 28 e 29 del vigente Regolamento per la fornitura dell'acqua industriale.	

	Articolo 10	
	L'utente accetta e si impegna a far eseguire, favorendoli, i controlli e le	
	ispezioni che il Comune vorrà compiere presso gli Impianti all'interno dello	
	Stabilimento: in particolare, a mezzo del proprio personale, l'Ente ha la	
	facoltà di verificare ed effettuare misurazioni sull'approvvigionamento di	
	acqua e i controlli sullo stato delle derivazioni e degli apparecchi misuratori,	
	secondo le disposizioni di cui agli art. 29 del vigente Regolamento Comunale	
	per la fornitura idrica industriale.	
	Articolo 11	
	Ogni dispersione che dovesse verificarsi a valle dello strumento di misura,	
	sarà considerata dal Comune come normale consumo e quindi ad esclusivo	
	totale carico dell'utente.	
	Articolo 12	
	L'utente è responsabile nei confronti del Comune dei danni provocati agli ap-	
	parecchi ed alle opere costituenti l'impianto e la derivazione ricadenti nelle	
	fasce di rispetto di pertinenza e proprietà dell'utente (piante, scavi, etc.).	
	Articolo 13	
	Il Comune ha sempre la potestà di revocare in ogni tempo la concessione e,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del c.c., di recedere unilateralmente dal	
	contratto di utenza con la conseguente immediata chiusura della bocca di	
	erogazione dell'acqua, quando:	
	1. l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;	
	2. siano manomesse le condutture della derivazione;	
	3. siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o	
	sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare	

	funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;	
	4. siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;	
	5. l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;	
	6. l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;	
	7. in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Comune, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che l'ha determinata, per oltre trenta giorni.	
	In tutti i casi previsti nel presente articolo l'utente, a titolo di penale è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.	
	Articolo 14	
	Le concessioni possono essere risolte di diritto dal Comune, convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa:	
	- nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività produttiva, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa;	
	- nel caso di demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'autorità competente;	
	- nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.	
	Sono salvi, in ogni caso, i diritti del Comune per la riscossione di eventuali	

crediti maturati.

Articolo 15

Il Comune ha il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua, previa comunicazione al titolare della fornitura, nei casi espressamente previsti dal vigente Regolamento Comunale per la fornitura idrica industriale, senza essere tenuto alla corresponsione di indennizzi di sorta.

Nessun rimborso è dovuto quando la sospensione dell'erogazione dell'acqua sia operata a titolo di sanzione nei confronti dell'utente a norma dell'art. 10 del Regolamento.

Articolo 16

L'utente si impegna a comunicare al Comune tramite nota informativa inviata al protocollo generale dell'Ente, ogni variazione relativa alla ragione sociale, natura giuridica, sede e Legale Rappresentante.

Articolo 17

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano gli articoli del vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2023, per la fornitura dell'acqua industriale all'interno della Zona Industriale Comunale (ex Z.I.R.) di Iglesias.

Articolo 18

Tutte le spese relative alla registrazione, bolli e quant'altro relativa all presente Convenzione sono a carico del richiedente.

Articolo 19

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione o comunque connessa ad essa - comprese le controversie relative alla sua interpretazione,

validità, esecuzione e risoluzione - sarà competente il Tribunale
Amministrativo Regionale Sardegna di Cagliari., con espressa rinuncia delle
parti al Giudizio arbitrale.

Articolo 20

Il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Iglesias nella persona del Sindaco pro-tempore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale di Iglesias

Dott.

L'utente _____